



## *Prefettura di Fermo* *Ufficio Territoriale del Governo*

APPUNTO per il Prefetto

“White List “

La legge 6 novembre 2012, nr. 190 recante disposizioni in materia di prevenzione, repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione all'art. 1, comma 52 prevede la istituzione presso le Prefetture – Ufficio Territoriale di Governo di un elenco (c.d **White list**) dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;

Con il d.p.c.m in data 18 aprile 2013, pubblicato sulla G.U nr 164 in data 15.07.2013 sono state emanate disposizioni volte alla disciplina delle modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;

l'elenco in argomento è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle seguenti attività ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose e indicate dall'art. 1, comma 53 e 54 della Legge nr. 190 del 2012:

- a) Trasporto di materiali a discarica, per conto terzi;
- b) Trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) Noli a freddo e a caldo di macchinari;



## *Prefettura di Fermo*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

- f) Fornitura di ferro lavorato;
- g) Autotrasporti per conto terzi;
- h) Guardiania dei cantieri.

L'iscrizione all'elenco è soggetta alle seguenti condizioni :

- a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;
- b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è disposta. Le comunicazioni di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali e delle partecipazioni rilevanti indicate dall'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 devono essere inoltrate alla Prefettura entro 30 gg a decorrere dalla data di adozione dell'atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.

Sulla base delle comunicazione effettuate la Prefettura verifica la permanenza in capo alla Ditta in questione dell'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

La mancata osservazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55 della legge comporta la cancellazione dall'elenco secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del d.p.c.m in data 18 aprile 2013.

Almeno 30 gg prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione l'impresa comunica l'interesse a permanere nell'elenco.



## *Prefettura di Fermo*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

La Prefettura può procedere in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco.

L'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.

Sul sito istituzionale di questa Prefettura viene pubblicato l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;

Sempre sul sito web della Prefettura verrà indicato l'indirizzo di casella di posta elettronica certificata dedicata alla finalità innanzi evidenziata, nonché pubblicato il presente decreto.